



Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "Luigi Oggiano"

08029 SINISCOLA (NUORO) Via P. Micca n. 13

NUTD10000B@istruzione.it - Pec: NUTD10000B@pec.istruzione.it

www.itcgoggiano.gov.it - Tel. (0784) 87.80.66 - C.F. 80005590916

Fax. (0784) 87.83.66 C.M. NUTD10000B



Luigi Oggiano 1882-1961

DEFINIZIONE DELLE DEROGHE ALLE ASSENZE

anno scolastico

2022/23

STATO DELLE REVISIONI			
Revisione	Elaborato da:	Approvato da:	In vigore da:
0	Elaborato dal Collegio dei Docenti in data 30/09/2022	Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/10/2022	Entra in vigore dal 31/10/2022
1			
2			
3			
4			
5			

Premessa

La disposizione sulla validità dell'anno scolastico trova la sua base giuridica nell'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, peraltro richiamato nell'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 62/2017 come condizione di ammissione all'esame di Stato.

Tale disposizione prevede che **“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**.

- l'art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, recita **“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**;

Per fornire chiarimenti sull'applicabilità della norma, l'Amministrazione centrale ha emanato un'apposita circolare nel 2011 (Circolare I MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483) avente per oggetto la “validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La circolare è intervenuta sulla competenza riconosciuta al Collegio dei docenti in ordine alla definizione dei criteri generali e delle fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, proponendo a mero titolo indicativo – fatta salva l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche - un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste, invitando le istituzioni scolastiche a considerarne in ordine a:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

(Da ricordare anche la Nota 29 ottobre 2019, AOODGOSV 22190 avente per oggetto le assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale)

Il Collegio ha stabilito i criteri per le eventuali deroghe

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, **comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i tre giorni lavorativi. Le certificazioni mediche devono contenere **la sola prognosi**. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia)
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- entrate posticipate o uscite anticipate per:

a) motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;

b) terapie continuative per gravi patologie;

c) analisi mediche;

d) donazione di sangue;

e) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.

L'istituzione scolastica

- comunica all'inizio dell'anno scolastico (TRAMITE LA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO) agli studenti e alle famiglie l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno;
- pubblica all'albo della scuola (sito web) le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

promemoria

SONO COMPUTATE ASSENZE

sono conteggiate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori;
- assenze collettive;
- assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curricolare.
- assenze alle attività di stage relativi ai PCTO.
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (c.d. scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;

NON SONO INVECE COMPUTATE COME ORE DI ASSENZA:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario con attestato di presenza fino a un massimo di tre all'anno;
- partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).